



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 14 DEL 09-06-2021

Reg. COMUNALE n. 403 del 09-06-2021

Oggetto: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 13 OTTOBRE 2020, N. 590/2020 DEL TAR MARCHE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.
--

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 95 in data 09/06/2021, con la quale si stabiliva:

- di *RESISTERE* in giudizio nel ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato pervenuto al prot. n. 7.547 in data 14/04/2021 da parte del Sig. XX, in proprio ed in qualità di procuratore generale delle sigg.re YY e ZZ di Treia, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Galileo Omero Manzi del Foro di Macerata, contro il Comune di Treia, in persona del Sindaco pro tempore, per la riforma della sentenza emessa in data 13 ottobre 2020 n. 590/2020 dal TAR Marche a conclusione e definizione del ricorso nrg. 249/2018 instaurato per l'annullamento delle delibere di Consiglio comunale n. 61/2017, n. 22/2016, n. 55/2016 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi;
-
- di *ESPRIMERE* la volontà a che la difesa dell'Ente avanti il Consiglio di Stato sia affidata al medesimo legale che ha rappresentato e difeso l'Ente nel giudizio di primo grado essendo la materia oggetto del contendere nel giudizio in appello la stessa del procedimento in primo grado instaurato avanti il TAR Marche;
- di *DEMANDARE* al Segretario Generale, in qualità di Funzionario responsabile del P.E.G., il conferimento, con propria determina, dell'incarico legale per la difesa in giudizio e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

PRECISATO che:

- l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e ss.mm.ii.;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di

“economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”;

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 139.000 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e delle Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”, approvate dall'ANAC con delibera n. 907 del 24/10/2018;

TENUTO CONTO che risulta conforme ai principi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. l'affidamento diretto dell'incarico al soggetto a tale specifico fine individuato, avuto anche riguardo a quanto precisato nelle Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali” approvate con delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018;

RITENUTO, quindi, affidare l'incarico di difesa in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato nel ricorso presentato dal Sig. XX, in proprio ed in qualità di procuratore generale delle sigg.re YY e ZZ di Treia, all'Avv. Massimo Orteni, con studio legale in Grottammare, in quanto legale che ha rappresentato e difeso l'Ente nel giudizio di primo grado, essendo la materia oggetto del contendere nel giudizio in appello la stessa del procedimento in primo grado instaurato avanti il TAR Marche;

VISTO il preventivo di spesa, depositato agli atti, predisposto dall'Avv. Massimo Orteni, ritenuto economicamente vantaggioso in quanto ha applicato i minimi tariffari nonostante la complessità e rilevanza della controversia, comportante una spesa di € 7.000,00 più cap ed IVA per un totale di € 8.881,60, comprese le spese per trasferte, domiciliazioni e quant'altro;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa della somma di 8.881,60 con imputazione al cap 110240 del bilancio corrente;

VISTO che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 139.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016, *per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.*”;

DATO ATTO che per la natura particolare dell'incarico legale, l'obbligazione scaturente dal presente atto verrà a scadenza al termine del giudizio, che non è possibile prevedere, per cui va imputata al corrente esercizio;

DATO ATTO che in applicazione dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, viene acquisito il Codice Identificativo Gara, attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e in particolare l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTE le Linee guida dell'ANAC n. 12 "Affidamento dei servizi legali", approvate con delibera n. 907 del 24/10/2018;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 10 dicembre 2019, con il quale la scrivente è stata nominata Segretario comunale;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 97, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

3. di AFFIDARE, in attuazione alla delibera di G.C. n. 95/2021, l'incarico legale di difesa in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato nel ricorso presentato dal Sig. XX, in proprio ed in qualità di procuratore generale delle sigg.re YY e ZZ di Treia, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Galileo Omero Manzi del Foro di Macerata, contro il Comune di Treia, in persona del Sindaco pro tempore, per la riforma della sentenza emessa in data 13 ottobre 2020 n. 590/2020 dal TAR Marche a conclusione e definizione del ricorso nrg. 249/2018 instaurato per l'annullamento delle delibere di Consiglio comunale n. 61/2017, n. 22/2016, n. 55/2016 e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e connessi, all'Avv. Massimo Ortenzi, con studio legale in Grottammare;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa totale di € 8.881,60 al capitolo 110240 "*Spese per incarichi legali*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di DARE ATTO che:
 - il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 è la Dott.ssa Fabiola Caprari, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
 - per la natura particolare dell'incarico legale l'obbligazione scaturente dal presente atto verrà a scadenza al termine del giudizio, che non è possibile prevedere, per cui va imputata al corrente esercizio;
 - la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 09-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 15-08-2021.

Treia 31-07-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 31-07-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
